



***STATUTO***  
***COMUNE DI TERLAGO***

**Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 20 ottobre 2010  
Modificato con deliberazione consiliare n. 15 di data 14 aprile  
2014.**



## TITOLO I - PRINCIPI

### Art. 1.

### Territorio - struttura demografica e socio economica, identificazione del Comune

#### Il territorio

Il territorio del Comune di Terlago abbraccia una superficie di 2594 ettari sul catasto di Terlago e 1109 sul catasto di Covelò. Del Comune di Terlago fanno parte, inoltre, 36,87 ettari sul catasto di Zambana, 0,4719 ettari sul catasto di Andalo e piccole porzioni territoriali sul catasto di Cadine e di Vigolo.

Pertanto il territorio amministrato dal Comune di Terlago ha una superficie di 3703 ettari costituita per il 53,1% da boschi, per il 12,2% da alpi e pascoli e il 10,6% da improduttivi, il 21,5% da aree agricole e il 2,56% dai centri abitati.

Altimetricamente il territorio si diparte dall'Adige (quote 196 s.l.m.) risale i pendii della Paganella (quota 2124 s.l.m.) e del Canfedìn (2034 m s.l.m.) per ridiscendere verso Andalo fino a quota 1450 m s.l.m..

Comprende pertanto territori appartenenti al bacino idrografico del fiume Adige e a quello del fiume Sarca. Oltre ai laghi di Terlago, Santo e Lamar da menzionare sono le Rogge di Casalin, di Terlago e il Fosso Maestro.

La base mineralogica della zona è costituita da un potente basamento di dolomia principale del Triassico Superiore sul quale in seguito si sono depositati spessi strati di calcari grigi appartenenti al Lias e qualche oasi di calcari gialli pure appartenenti al Lias. Intorno a Terlago e Monte Terlago si hanno zone alluvionali del Quaternario. una fascia di scaglie del Cretaceo Superiore si diparte dalla zona di "Prada" in direzione di Covelò.

I caratteri carsici del territorio si riscontrano ovunque.

Il clima è a carattere subalpino. Non si riscontrano temperature eccessive né durante l'estate né durante l'inverno. I venti predominanti sono quelli periodici a ciclo diurno. Fra quelli locali spicca l'Ora del Garda. Fra i venti variabili non assente, tra l'autunno e la primavera, è il Föhn.

L'andamento demografico degli ultimi 20 anni attesta una lenta ma costante crescita della popolazione con un progressivo aumento dell'indice di vecchiaia e un basso tasso di natalità. Il saldo naturale natalità-mortalità si avvicina molto allo zero.

Abbastanza equilibrato il movimento migratorio della popolazione che soprattutto in questi ultimi anni mostra una leggera tendenza positiva cioè prevalenza di iscrizioni anagrafiche (immigrazione) che cancellazioni (emigrazione).

#### Struttura demografica e socio-economica

Attualmente la popolazione è di 1837 unità di cui 919 femmine e 918 maschi.

Il tasso di occupazione risulta allineato alla media provinciale (35 occupati per 100 abitanti) con oltre la metà della popolazione in età lavorativa, occupata.

Molto alto è il fenomeno del pendolarismo giornaliero rivolto particolarmente verso il Comune di Trento che da solo assorbe oltre il 60% dei lavoratori pendolari. I settori di attività più rappresentati sono il pubblico impiego, il terziario, l'industria.

L'indirizzo economico e occupazionale locale è sostanzialmente di tipo agricolo e artigianale.

L'agricoltura è stata potenziata con gli impianti di irrigazione che hanno eliminato il pericolo costante della siccità. La coltivazione estensiva va mano a mano scomparendo a favore di

quella frutticola a Terlago mentre nelle frazioni riveste ancora notevole importanza l'attività zootecnica.

A Terlago l'attività agricola non costituisce la principale occupazione degli addetti per i quali la prima fonte di reddito deriva dal lavoro dipendente.

Si riscontra anche una discreta presenza di ditte artigiane, mentre più marginale è il commercio e il turismo.

## **Identificazione del Comune**

Il Comune è costituito dai territori dei Comuni catastali di Terlago e Covelo.

Confina con i territori dei Comuni di Trento, Lavis, Zambana, Fai della Paganella, Andalo, Molveno e Vezzano.

Assume la denominazione ufficiale di Comune di Terlago.

Comprende i centri abitati di Terlago, Covelo, Monte Terlago (con Vallene) i nuclei abitati di Maso Ariol e Maso Travolt.

Il capoluogo del Comune è Terlago; in esso hanno sede gli Organi e gli Uffici comunali. Frazioni sono: Covelo e Monte Terlago.

Lo stemma del Comune rappresenta tre barche, ciascuna pilotata da un giovane manovrante una pagaia, disposte in tre campi di colore azzurro sovrapposti, intervallati da fasce d'argento; sovrasta il tutto corona murale di Comune, a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale, entrambe legate da un nastro dai colori blu - bianco - blu longitudinalmente disposti.

Il gonfalone ha forma di drappo del rapporto di 5/8 formato da tre teli azzurro, bianco, azzurro larghi 2,3,2 settimi rispettivamente del totale, bordato e frangiato d'oro, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti: sottostante l'aurea scritta "Comune di Terlago" terminante al battente in coda di rondine, appeso ad un bilico mediante quattro merli alla guelfa, unito all'asta mediante un cordone a nappe d'oro.

## **Art. 2.**

### **Principi ispiratori e obiettivi programmatici**

Il Comune:

1. Rappresenta tutta la comunità che vive sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Impronta la propria azione ai principi della pianificazione e della programmazione.
3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione, della Legge e del presente Statuto. Esercita inoltre le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma di Trento.
4. Promuove la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, utilizzando o prevedendo forme di collaborazione e di cooperazione con altri enti pubblici e con istituzioni culturali e sociali regionali, provinciali e locali.
5. Favorisce la partecipazione diretta ed effettiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative dell'ente, attraverso la diffusione, anche a mezzo informatico, di notizie relative alla vita amministrativa.
6. Considera proprio compito primario la garanzia della dignità di ogni persona, attuando le azioni necessarie ad assicurare, in relazione alle proprie competenze, i diritti assoluti primari alla salute e alla vita. Nel riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini che vivono sul proprio territorio, si ispira ai principi enunciati dagli articoli della

Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, e ai documenti di carattere europeo ed extraeuropeo che sanciscono le fondamenta del vivere civile nel rispetto delle peculiarità sociali, culturali ed individuali dei singoli.

7. Si ispira a principi di libertà e giustizia.
8. Promuove e si adopera per migliorare la vita della comunità e di rendere più umana l'esistenza delle persone che la compongono, tutelando le fasce più svantaggiate, al fine di garantire ad ogni individuo condizioni di autonomia e di autodeterminazione. Il Comune, dunque, opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.
9. Garantisce ai bambini, nel rispetto della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ed entro le proprie competenze, la sicurezza di poter “crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale ed in condizioni di libertà e di dignità” (principio secondo), senza discriminazioni che possano derivare da pregiudizi dovuti a “ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione. ” (principio primo) (Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo- adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata con legge n.176 di data 27 maggio 1991).
10. Inoltre, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art.24, “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”.
11. Sostiene e facilita, in base alle proprie competenze, e riprendendo l'art.25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea “il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente di partecipare alla vita sociale e culturale”.
12. Promuove la cultura e le condizioni di pari opportunità tra l'uomo e la donna secondo le normative nazionali ed europee in materia, attuando le c.d. “azioni positive” intese come misure atte a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono di fatto la realizzazione.
13. Sostiene e realizza le politiche familiari volte a conciliare le esigenze lavorative dei suoi componenti con i tempi da dedicare alla famiglia
14. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani, favorendo iniziative sociali e culturali, di educazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.
15. Favorisce, considerando gli emigranti ancora quali membri ideali della comunità di origine, occasioni di incontro e di scambio culturale, anche attraverso le associazioni dell'emigrazione.
16. Promuove e tutela i diritti dei cittadini, il pieno sviluppo della persona e favorisce l'accoglienza degli stranieri che desiderino fissare la residenza nel suo territorio, nel rispetto reciproco della convivenza e delle culture proprie.
17. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
18. Assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.
19. Promuove la razionale utilizzazione delle risorse naturali nel rispetto dei diritti di uso civico; la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, conservando il nome delle località identificato con quello storicamente impiegato dalla Comunità e/o risultante da documentazione storica; l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, anche attraverso organismi previsti dalla Legge, delle proprie funzioni e

dei servizi di competenza al fine di raggiungere la maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.

20. Tutela il patrimonio naturale, favorisce l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili ed il risparmio energetico. Si oppone alla coltivazione e alla sperimentazione sul proprio terreno di quelle varietà, animali e naturali, di natura transgenica.
21. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuove iniziative tese alla crescita di un sistema che veda nell'agricoltura di qualità, nel turismo sostenibile, nell'offerta culturale delle opportunità di crescita dell'economia e del benessere della Comunità.
22. Ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

## **TITOLO II - PARTECIPAZIONE**

### **Art. 3. Nozione**

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Sono titolari del diritto e dovere di partecipazione:
  - a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Terlagio;
  - b) i giovani residenti nel comune non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
  - c) la popolazione residente nel territorio comunale;
  - d) la popolazione non residente che abbia nel Comune di Terlagio il centro e la sede della propria attività.

## **CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE**

### **Art. 4. Richieste, petizioni e proposte**

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i soggetti di cui all'art. 3 comma 3, possono rivolgere al Comune richieste, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
  - a) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme

- associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
- b) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
  4. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

## **CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **Art. 5. Consultazione popolare**

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o del 10% dei cittadini residenti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 3. Ovvero dalla Giunta comunale per questioni particolari salvo riferirne al Consiglio.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.
5. Esula dal presente istituto la possibilità che comunque ha la Giunta comunale di sentire in tempi rapidi su questioni particolari di tipo operativo specifiche categorie.

### **Art. 6. Consulte, Comitati e Conferenze**

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori, i Comitati autonomamente istituiti ed aventi tra i propri fini:
  - a) le pari opportunità per promuovere il ruolo della donna nella società e nel territorio del Comune, di valorizzare le conoscenze e di sostenere un

- contesto di pari opportunità. Promuove altresì azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne, contribuendo allo sviluppo della loro identità nonché interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
  - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più adeguate.
3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

### **CAPO III - REFERENDUM**

#### **Art. 7. Norme generali**

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

#### **Art. 8. Esclusioni**

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

**Art. 9.  
Norme procedurali**

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

**TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI**

**CAPO I - ORGANI DI GOVERNO**

**SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 10.  
Attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
  - a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 250.000 al netto degli oneri fiscali. In assenza dei progetti preliminari esamina i corrispondenti progetti definitivi;
  - b) in materia di apposizione e estinzione, del vincolo di uso civico.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

### **Art. 11. Convocazione**

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno, dando la priorità agli atti fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente, alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

### **Art. 12. Consigliere incaricato**

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico, comunque non superiore ad un anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

## **SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 13. Attribuzioni e funzionamento**

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

#### **Art. 14. Composizione**

1. La Giunta è composta dal sindaco e da n. 3 (tre) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a n. 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Gli Assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, gli Assessori nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.”<sup>1</sup>
3. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, favorendo la partecipazione di ambo i generi.
4. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere comunale ed assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

#### **Art. 15. Consigliere delegato**

1. Il Sindaco può nominare fino a tre Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

---

<sup>1</sup> I primi 2 commi dell'art. 14 sono stati modificati con deliberazione consiliare n. 15 di data 11 aprile 2014.

**Art. 16.**  
**Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

**SEZIONE III - IL SINDACO**

**Art. 17. Attribuzioni**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
5. Il Sindaco con atto specifico e revocabile, può nominare un delegato di frazione scelto nell'ambito della frazione stessa, tra gli eleggibili a consiglieri comunali. Il delegato del Sindaco riferisce in merito alle istanze del territorio, secondo le direttive del Sindaco stesso.

**CAPO II - ALTRI ORGANI**

**Art. 18.**  
**Il Presidente del Consiglio**

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età, dal Consigliere più anziano d'età.

**Art. 19.**  
**Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.
4. La conferenza dei capogruppo opera quale organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente del Consiglio, le sue funzioni e competenze sono disciplinate dal regolamento.

## **Art. 20. Il Consigliere comunale**

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

## **Art. 21. Commissioni**

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni, stabilendo con apposita deliberazione la composizione e le competenze. Il Regolamento disciplina la formazione, la funzione, l'organizzazione, i poteri, le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli Uffici comunali.
3. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire

Commissioni consiliari speciali composte oltre che da Consiglieri anche da figure esterne, che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Nelle Commissioni di cui al comma 3 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
5. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 3.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
7. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
8. Con le forme previste dal regolamento i rappresentanti di Associazioni ed Enti partecipano all'attività delle Commissioni istituite su problematiche di loro interesse.

### **CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO**

#### **Art. 22.**

##### **Norme generali**

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
  - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
  - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

#### **Art. 23.**

##### **Prerogative dell'opposizione**

1. Il portavoce delle minoranze è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto.

### **TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

#### **Art. 24.**

##### **Principi**

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 21 commi 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza ad ambo i generi. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

#### **Art. 25.**

#### **Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità**

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

### **TITOLO V - GARANZIE**

#### **Art. 26.**

#### **Opposizioni e ricorsi**

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
  - a) che sia presentato da un cittadino;
  - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
  - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
  - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
  - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
  - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
  - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
  - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
  - e) la remissione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

## **CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 27.**

#### **Il Difensore civico**

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

### **Art. 28.**

#### **Attivazione dell'istituto**

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

## **TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

### **Art. 29. Principi**

1. L'ordinamento degli uffici è disciplinato nel presente Statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e del principio della separazione delle competenze e quindi di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati spettanti agli organi politici e le competenze gestionali appartenenti al Segretario comunale e ai responsabili delle strutture.
2. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
4. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

### **Art. 30. Forma di gestione amministrativa**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 32 e 33 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

### **Art. 31. Organizzazione**

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
  - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 30 comma 3;
  - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 30 commi 1 e 3;
  - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
  - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

### **Art. 32. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco**

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
  - a) rilasciare le autorizzazioni;
  - b) adottare le ordinanze;
  - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
  - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
  - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o l'Assessore competente possono adottare, a parziale deroga del principio di separazione di compiti e responsabilità di cui agli artt. 29 e 30 del presente Statuto,

atti di natura tecnico-gestionale secondo le modalità definite con atti e normative di indirizzo.

5. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### **Art. 33.**

#### **Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta**

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
  - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
  - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
  - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
  - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
  - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
  - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
  - g) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
  - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
  - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### **Art. 34.**

#### **Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 30 commi 1 e 2:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
  - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
  - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
  - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - f) ove non svolga la funzione di ufficiale rogante può rappresentare il comune nella stipula di atti/contratti in alternativa alla competenza attribuita al Sindaco dall' art. 32
  - g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

#### **Art. 35.**

#### **Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

#### **Art. 36.**

#### **Rappresentanza in giudizio**

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

### **TITOLO VII - ATTIVITA'**

#### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 37.**

#### **Enunciazione dei principi generali**

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autorizzativi agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

#### **Art. 38.**

#### **Convocazioni e comunicazioni**

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

#### **Art. 39.**

#### **Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

#### **Art. 40.**

#### **Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni**

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

### **CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA**

#### **Art. 41.**

#### **I Regolamenti**

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

#### **Art. 42.**

## **Le ordinanze**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

### **Art. 43.**

#### **Sanzioni amministrative**

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

## **CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 44.**

#### **Procedimento amministrativo**

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

### **Art. 45.**

#### **Istruttoria pubblica**

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

### **Art. 46.**

#### **Regolamento sul procedimento**

1. Il Comune disciplina con regolamento :
  - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
  - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

## **CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI**

### **Art. 47. Principi**

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **TITOLO VIII - CONTABILITA' E FINANZA**

### **Art. 48. Linee programmatiche**

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

### **Art. 49. Programmazione finanziaria - controllo**

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
  - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
  - b) il bilancio di previsione pluriennale;
  - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
  - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
  - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
  - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

**Art. 50.**  
**Gestione - controllo**

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

**Art. 51.**  
**La gestione del patrimonio**

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Eventuale regolamento potrà determinare le modalità di attuazione del presente articolo.

**Art. 52.**  
**Servizio di tesoreria**

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

**Art. 53.**  
**Il revisore dei conti**

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

**TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI**

**Art. 54.**  
**Norme generali**

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

**Art. 55.**  
**Tariffe**

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
  - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
  - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 56.**

#### **Revisioni dello statuto**

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

### **Art. 57.**

#### **Norme transitorie**

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 24, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato in base alla normativa vigente.

**Art. 58.**  
**Disposizioni finali**

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre-leggi del Codice civile.